

Regolamento per i Periti Industriali rappresentanti di categoria nelle commissioni edilizie dei comuni delle Province di Ancona e Macerata

Il Consiglio Direttivo
del Collegio dei Periti Industriali delle Province di Ancona e Macerata

Vista la Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 91 del 16/06/1992, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Marche n. 68 del 06/08/1992, contenente le modificazioni del Regolamento Edilizio Tipo

DELIBERA

1. *Norma Generale*

Il Perito Industriale iscritto all'Albo Professionale potrà far parte di una o più Commissioni Edilizie, in qualità di rappresentante di Categoria, solo se scelto in apposita terna di nomi segnalata all'Amministrazione Comunale dal Collegio di appartenenza.

L'iscritto nominato è tenuto al rispetto del regolamento professionale, delle norme deontologiche vigenti, delle disposizioni emanate dal Collegio e dei criteri esposti con la presente normativa.

2. *Responsabilità e compiti.*

Il Perito Industriale nominato membro di Commissione Edilizia assume nei confronti del Consiglio Direttivo del Collegio e dell'intera categoria professionale l'impegno di svolgere il suo mandato nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti.

L'iscritto nominato è tenuto a:

- prendere approfondita conoscenza del "Regolamento edilizio Comunale";
- fare in modo che la commissione, nella prima riunione per l'esame dei progetti, stabilisca i criteri generali per lo svolgimento e la prosecuzione dei lavori;
- essere sempre presente, salvo motivi gravi, a tutte le sedute della Commissione;
- verificare che le richieste di concessione o autorizzazione edilizie oltre al progetto architettonico contengano, qualora rientranti nei limiti previsti dalla legge 05/03/1990 n. 46 e DPR 06/12/1991 n. 447, i progetti di tutte le discipline impiantistiche previste sia per interventi di nuova costruzione, di trasformazione e ampliamento;
- verificare che la documentazione di progetto relativa agli impianti contenga gli schemi dell'impianto, i disegni planimetrici, la relazione tecnica e tutti gli elaborati previsti dalle guide UNI e CEI con particolare riferimento alla guida CEI 0.2;
- accertare che gli elaborati di progetto nella qualità, nel contenuto e nelle forme siano completi, esaurienti e redatti secondo la buona tecnica professionale senza entrare nel merito delle scelte progettuali;
- verificare, per ogni progetto, la competenza professionale del tecnico progettista;
- esprimere parere negativo ogni qualvolta si verificano trasgressioni alle leggi e norme vigenti, facendolo verbalizzare;
- non partecipare o, comunque, astenersi dalle votazioni riguardanti progetti o lavori dove lo stesso professionista abbia personalmente, in maniera diretta o indiretta, prestato il proprio lavoro sia per incarichi ricevuti da terze persone, sia per incarichi occasionali ricevuti dallo stesso Comune.

3. *Durata del mandato.*

Il Perito Industriale eletto rappresentante di categoria dura in carica quanto il consiglio comunale che lo ha designato e comunque sino alla nomina del nuovo membro da parte del consiglio comunale subentrante; allo scadere del mandato dovrà darne tempestiva comunicazione al collegio di appartenenza.

Gli iscritti possono far parte contemporaneamente di una o più commissioni edilizie comunali, ma non sono eleggibili per due mandati successivi nella stessa commissione.

4. Rapporti con il Collegio Professionale

Il perito Industriale componente della Commissione edilizia è tenuto a:

- comunicare, all'atto della nomina, il proprio nominativo e quello degli altri componenti della Commissione Edilizia al consiglio del Collegio, che provvederà ad inserirli in apposito elenco;
- segnalare al Collegio Professionale eventuali comportamenti non conformi alle leggi e norme vigenti;
- chiedere il parere del Consiglio Direttivo del proprio Collegio qualora riscontri irregolarità di carattere formale non sanabili con il proprio personale intervento;
- rispondere immediatamente a qualsiasi richiesta o convocazione da parte del Consiglio Direttivo del Collegio in merito ai lavori della commissione;
- partecipare alle riunioni che il Collegio Professionale organizza allo scopo di uniformare il comportamento dei rappresentanti della categoria nelle varie commissioni edilizie.

L'iscritto nominato componente della commissione edilizia può assumere incarichi professionali dal comune della cui commissione fa parte purché non in forma continuativa.

L'iscritto che si trovi in una posizione contrastante con tale regolamento è obbligato a darne immediata comunicazione scritta al Consiglio Direttivo del collegio per essere rimosso dalla carica.

Il Consiglio Direttivo del Collegio prenderà gli opportuni provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti che agiranno in contrasto con i suddetti criteri di etica e quindi a danno della categoria.

5. Criteri di designazione per i rappresentanti del Collegio.

Il Consiglio Direttivo del Collegio nella formulazione delle terne si attiene ai seguenti criteri di designazione:

- la terna viene formata da coloro che hanno dato per iscritto disponibilità nelle sedi prescelte;
- tra coloro che hanno dato la disponibilità hanno priorità gli iscritti che sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) esercizio della libera professione con partita IVA;
 - b) specializzazione del diploma attinente alle discipline impiantistiche previste dalla legge 46/90;
 - c) anzianità di iscrizione all'Albo Professionale.

Il presente regolamento approvato dal Consiglio del Collegio con Delibera n. 53 del 27/03/1997 entra in vigore con decorrenza immediata ed è inviato in copia a tutti gli iscritti e agli enti interessati.

Il Segretario	Il Presidente
---------------	---------------